**INFORMATIVA N. 180**
***12 ottobre 2010***

**In pensione dal 1° settembre 2011**

| | |
|---|---|
| *Requisiti per ottenere la pensione dal 1° settembre 2011*<br><br>*Pensione di vecchiaia* | • Si accede alla pensione di vecchia dal 1° settembre 2011 con i seguenti requisiti:<br>  • Compimento del 65° anno di età entro il 31 agosto 2011 (nati entro il 31.8.1946), con un'anzianità contributiva di almeno 20 anni (19 anni, 11 mesi e 16 giorni): *collocamento a riposo **d'ufficio** per limiti di età*.<br>  • Compimento del 65° anno di età entro tra il 1° settembre 2011 e il 31 dicembre 2011 (nati tra il 1°.9.1946 e il 31.12.1946), con un'anzianità contributiva di almeno 20 anni (19 anni, 11 mesi e 16 giorni): *collocamento a riposo **a domanda** per limiti di età*.<br>  • Per il personale femminile è sufficiente il compimento del 61° anno di età entro il 31 dicembre 2011 (nate entro il 31.12.1950), con un'anzianità contributiva di almeno 20 anni (19 anni, 11 mesi e 16 giorni): *collocamento a riposo **a domanda***.<br>  • Per il solo personale in servizio al 31.12.1992 il requisito contributivo minimo richiesto è 15 anni (14 anni, 11 mesi e 16 giorni). |
| *Requisiti per ottenere la pensione dal 1° settembre 2011*<br><br>*Pensione di anzianità* | • Si accede alla pensione di anzianità dal 1° settembre 2011 con i seguenti requisiti:<br>  • Possesso dei seguenti requisiti di età e anzianità:<br>  • 60 anni di età (nati entro il 31.12.1951) con un'anzianità contributiva di almeno 36 anni maturati entro il 31.12.2011 con raggiungimento di quota 96 senza arrotondamenti.<br>  • 61 anni di età (nati entro il 31.12.1950) con un'anzianità contributiva di almeno 35 anni maturati entro il 31.12.2011 con raggiungimento di quota 96 senza arrotondamenti.<br>  • indipendentemente dall'età anagrafica, un'anzianità contributiva al 31.12.2011 di almeno 40 anni (39 anni, 11 mesi e 16 giorni).<br>• Esempio del calcolo di quota 96 nel 2011:<br>  • Primo esempio:<br>  • età al 31 dicembre 2011: anni 60 mesi 6 e giorni 10<br>  • anzianità al 31 dicembre 2011: anni 35 mesi 5 e giorni 20<br>  • Totale anni 95 mesi 11 e giorni 30 cioè 96<br>  • Si raggiunge quota 96 e si matura il diritto ad andare in pensione.<br>  • Secondo esempio:<br>  • età al 31 dicembre 2011: anni 60 mesi 5 e giorni 20<br>  • anzianità al 31 dicembre 2011: anni 35 mesi 6 e giorni 9<br>  • Totale anni 95 mesi 11 e giorni 29<br>• Non si raggiunge quota 96 (per 1 giorno) e quindi non si matura il diritto ad andare in pensione. |
| *Dimissioni volontarie donne: pensione liquidata con il sistema contributivo* | • Le lavoratrici dipendenti possono continuare a conseguire il diritto a pensione con i requisiti previsti prima dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e cioè con 57 anni di età entro il 31.12.2011 e 35 anni di anzianità contributiva (34 anni, 11 mesi e 16 giorni) maturati entro il 31.12.2011, a condizione che optino per la liquidazione del trattamento |

| | |
|---|---|
| | pensionistico secondo le regole di calcolo contributivo (*penalizzante rispetto al calcolo retributivo o misto*). |
| *Pensione e part-time* | • L'istituto della pensione + part-time è applicabile solo se sussistono i requisiti per l'erogazione della pensione di anzianità (quota 96 oppure 40 anni di anzianità).<br>• E' consentito se non sussistono situazioni di esubero nel profilo o nella classe di concorso di appartenenza dell'interessato dopo il completamento delle operazioni di mobilità.<br>• E' concesso, di norma, per almeno due anni, salvo comprovate esigenze.<br>• La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico va formulata con un'unica istanza entro il termine stabilito dall'apposito D.M. di prossima emanazione.<br>• Nella domanda gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso non venisse concesso il part-time. |
| *Proroga del collocamento a riposo dopo i 65 anni di età:*<br>*- per il raggiungimento del massimo della pensione*<br>*(art. 509, comma 2, D.Lvo 16.4.1994, n. 297)* | • Interessa il personale che al 31.8.2011 ha compiuto 65 anni di età e non matura l'anzianità massima complessiva utile a pensione di 40 anni.<br>• La proroga verrà concessa a domanda per il numero di anni mancanti al raggiungimento del quarantennio di servizio utile e comunque fino ad un massimo di 5 anni (non oltre il 70° anno di età).<br>• Condizioni: essere stato in servizio al ***1.10.1974*** in posizione di ruolo (anche diverso da quello ricoperto alla data della domanda) o di incaricato a tempo indeterminato. |
| *Proroga del collocamento a riposo dopo i 65 anni di età*<br>*- per il raggiungimento del minimo della pensione*<br>*(art. 509, comma 3, D.Lvo 16.4.1994, n. 297)* | • Riguarda il personale, che al compimento del 65° anno di età (entro il 31.8.2011), non abbia maturato i requisiti contributivi minimi previsti per il diritto a pensione e cioè anni 20 (anni 19, mesi 11, giorni 16), ridotti ad anni 15 (anni 14, mesi 11, giorni 16) per il personale di ruolo o equiparato (docenti di religione in possesso dei requisiti di cui all'art. 53 della legge312/1980) in servizio al 31.12.1992.<br>• Per il personale non di ruolo e per gli insegnanti di religione non in possesso dei requisiti di cui all'art. 53 della legge 312/1980 l'anzianità richiesta per la pensione di vecchiaia è sempre di anni 20.<br>• Condizioni:<br>  • non è necessario essere in servizio al 1.10.1974<br>  • la proroga viene concessa a domanda per gli anni mancanti al conseguimento dell'anzianità pensionabile minima, fino ad un massimo di 5 anni e purché entro il 70° anno di età si raggiunga il predetto minimo richiesto. |
| *Trattenimento in servizio non oltre il 67° anno di età*<br>*(art. 509, comma 5, D.Lvo 16.4.1994, n. 297 con le limitazioni di cui all'art. 72, comma 7, del D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008* | • L'istanza di trattenimento in servizio, non oltre il compimento del 67° anno di età, può essere accolta esclusivamente nei casi in cui alla data del 1° settembre 2011 l'interessato non raggiunga l'anzianità contributiva di 40 anni e solo se non si tratti di personale appartenente a classi di concorso, posti o profili in esubero. |
| *Anzianità contributiva di 40 anni: applicazione art. 72, comma 11, D.L. 112/2008,* | • Il personale che al 31.8.2011 matura 40 anni di anzianità contributiva utile a pensione (39 anni, 11 mesi e 16 giorni) viene collocato a riposo |

| | |
|---|---|
| *convertito in Legge 133/208 così come sostituito dall'art. 17, comma 35 novies, D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009* | d'ufficio dal 1° settembre 2011.<br>• Il Dirigente Scolastico comunica agli interessati il dovuto preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro entro il 28 febbraio 2011.<br>• Qualora l'interessato abbia titolo al raggiungimento di una nuova posizione stipendiale entro il 31.8.2012, la decorrenza della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro viene differita dopo il conseguimento del miglioramento retributivo.<br>• Pertanto dal 1° settembre 2011 viene collocato a riposo d'ufficio:<br>  • il personale che al 31.8.2011 matura 40 anni di anzianità contributiva e non raggiunga una nuova posizione stipendiale entro il 31.8.2012;<br>  • il personale che ha già maturato 40 anni di anzianità contributiva al 31.8.2010 e raggiunga una nuova posizione stipendiale entro il 31.8.2011. |
| ***Chi può darti una mano e seguire la tua pratica di pensione*** | • **Patronato Inpas – Viale Milano, 37, Vicenza (c/o Snals)**<br>• **Orari: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30** |

*a cura di E. Costa*
*veneto.vi@snals.it*
*elio_costa@libero.it*